

Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 280/07, oltre che le seguenti:
- **soggetto responsabile** è il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto ministeriale 11 aprile 2008;
 - **soggetto attuatore** è il Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa;
 - **incentivo** è la tariffa incentivante di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 aprile 2008.

**TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
SOLARE TERMODINAMICO**

Articolo 2
Connessioni alla rete elettrica

- 2.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto solare termodinamico alle reti con obbligo di connessione di terzi si applica quanto stabilito dall'Autorità in materia di condizioni tecnico-economiche per la connessione alle predette reti.

Articolo 3
Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'erogazione dell'incentivo

- 3.1 La misura dell'energia elettrica prodotta da un impianto solare termodinamico viene effettuata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 88/07.
- 3.2 Il responsabile, ai sensi della deliberazione n. 88/07, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta trasmette mensilmente al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta relative al mese precedente, secondo modalità definite dal medesimo soggetto attuatore.

- 3.3 Il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
- 3.4 Il soggetto attuatore verifica i dati inerenti l'energia elettrica prodotta dall'impianto solare termodinamico avvalendosi anche delle misure dell'energia elettrica immessa rilevate dal gestore di rete cui l'impianto è connesso. A tal fine il soggetto responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa rilevate secondo le stesse modalità di cui all'articolo 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto.

TITOLO III
MODALITÀ E CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RITIRO E IL
DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE

Articolo 4

Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008, l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, in alternativa alla cessione sul mercato, può essere ceduta al GSE secondo le modalità e le condizioni economiche previste dalla deliberazione n. 280/07 nel caso di:
- a) impianti solari termodinamici non ibridi di qualunque potenza;
 - b) impianti solari termodinamici ibridi aventi potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA.

Articolo 5

Questioni relative al dispacciamento

- 5.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 387/03:
- a) gli impianti solari termodinamici non ibridi sono considerati impianti non programmabili;
 - b) gli impianti solari termodinamici ibridi sono considerati impianti programmabili.
- 5.2 Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008, nel caso in cui l'impianto solare termodinamico sia un impianto ibrido e sia alimentato dalla fonte solare e da una o più fonti non rinnovabili, si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 387/03.

TITOLO IV **CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ AGLI INCENTIVI**

Articolo 6

Condizioni per accedere agli incentivi

- 6.1 Il soggetto responsabile di un impianto solare termodinamico realizzato ai sensi del decreto ministeriale 11 aprile 2008, per essere ammesso a beneficiare dell'incentivo, deve presentare al soggetto attuatore la richiesta di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, comprensiva della documentazione prevista dall'Allegato 1 al medesimo decreto ministeriale, secondo lo schema predisposto dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorità. Tale richiesta deve pervenire al soggetto attuatore nei tempi previsti dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. Il mancato rispetto dei termini di cui al suddetto comma comporta la non ammissibilità all'incentivo.
- 6.2 Ogni richiesta formulata ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 deve essere riferita ad un solo impianto solare termodinamico.
- 6.3 Il soggetto attuatore predispose un portale informatico mediante il quale il soggetto responsabile è tenuto a registrarsi, inserire i dati del proprio impianto, e stampare i modelli cartacei da inviare, debitamente sottoscritti, al soggetto attuatore insieme alla documentazione prevista all'Allegato 1 del decreto ministeriale 11 aprile 2008. Fino a quando il portale non sarà operativo i soggetti responsabili possono comunque compilare manualmente i predetti allegati e trasmetterli, debitamente sottoscritti, al soggetto attuatore.

Articolo 7

Ammissione agli incentivi

- 7.1 Il soggetto attuatore verifica la completezza della richiesta di cui al comma 6.1, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 11 aprile 2008. Entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 11 aprile 2008, il soggetto attuatore comunica al soggetto responsabile l'ammissione o la non ammissione all'incentivo nei limiti stabiliti all'articolo 12 del medesimo decreto.
- 7.2 Nel caso in cui il soggetto responsabile sia ammesso a beneficiare dell'incentivo per l'impianto solare termodinamico oggetto della richiesta, il soggetto attuatore, nella comunicazione di cui al comma 7.1 indica il valore dell'incentivo riconosciuto, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 11 aprile 2008 e dai commi 7.3 e 7.4 del presente provvedimento. Nel caso di impianti ibridi, il valore dell'incentivo viene comunicato dal soggetto attuatore a titolo informativo ed è riferito alla frazione di integrazione F_{int} indicata nella documentazione finale di progetto dell'impianto.
- 7.3 Qualora vengano concessi incentivi in conto capitale eccedenti il 10% del costo di investimento, gli incentivi previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, espressi in €/kWh, sono moltiplicati per il maggior valore tra zero e il coefficiente

$$A = \frac{70 - x}{60}$$

dove x è la percentuale, arrotondata all'intero con criterio commerciale, di copertura del costo di investimento tramite incentivi in conto capitale. Il nuovo incentivo viene espresso in €/kWh e viene arrotondato alla seconda cifra decimale con criterio commerciale. A tal fine il soggetto responsabile, all'atto della richiesta di cui al comma 6.1, trasmette al soggetto attuatore la documentazione attestante l'entità dell'incentivo in conto capitale e dei costi di investimento.

- 7.4 Qualora vengano concessi incentivi in conto interessi con capitalizzazione anticipata eccedenti il 25% del costo di investimento, gli incentivi previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, espressi in €/kWh, sono moltiplicati per il maggior valore tra zero e il coefficiente

$$B = \frac{70 - x}{45}$$

dove x è la percentuale di copertura del costo di investimento tramite incentivi in conto interesse con capitalizzazione anticipata, valutata dal soggetto attuatore come somma dei contributi attualizzati all'anno di erogazione del finanziamento, sulla base di informazioni fornite dal soggetto responsabile e contenute nel piano di finanziamento. A tal fine il soggetto responsabile, all'atto della richiesta di cui al comma 6.1, trasmette al soggetto attuatore tutti gli elementi necessari per la quantificazione dell'entità dell'incentivo in conto interessi con capitalizzazione anticipata e i costi di investimento, oltre che il piano di finanziamento. Il nuovo incentivo viene espresso in €/kWh e viene arrotondato alla seconda cifra decimale con criterio commerciale.

- 7.5 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 6.1 sia incompleta o presenti inesattezze tecniche, il soggetto attuatore richiede al soggetto responsabile l'ulteriore documentazione necessaria.

TITOLO V

MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Articolo 8

Modalità di erogazione degli incentivi

- 8.1 L'incentivo viene riconosciuto, per gli impianti solari termodinamici entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai soggetti responsabili, ammessi ai sensi dell'articolo 7, per venticinque anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
- 8.2 Il pagamento degli incentivi viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione solare imputabile P_s dell'impianto solare termodinamico e l'incentivo riconosciuto. Nel caso di impianti ibridi, l'incentivo viene erogato a titolo di acconto, secondo modalità definite dal soggetto attuatore, salvo conguaglio al termine di ciascun anno solare sulla base della frazione di integrazione F_{int} effettivamente conseguita nel medesimo anno.
- 8.3 Il soggetto attuatore adotta, informando l'Autorità, le procedure necessarie per l'erogazione degli incentivi secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione, nel rispetto del decreto ministeriale 11 aprile 2008 e del presente articolo.

- 8.4 Il soggetto attuatore aggiorna gli incentivi, pubblicandoli nel proprio sito *internet*, secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 11 aprile 2008.

Articolo 9

Obblighi da rispettare nella gestione dell'impianto che ha avuto accesso agli incentivi

- 9.1 Nella gestione dell'impianto solare termodinamico che ha avuto accesso agli incentivi, il soggetto responsabile è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 10 del presente provvedimento;
 - b) nel caso di impianti ibridi, trasmettere tutti i dati necessari al fine del calcolo:
 - della quota di produzione netta di energia elettrica attribuibile a ciascuna fonte diversa da quella solare;
 - della produzione solare imputabile P_s ;
 - della frazione di integrazione F_{int} ;
 - c) comunicare al soggetto attuatore ogni modifica eventualmente effettuata sull'impianto.

Articolo 10

Verifiche

- 10.1 Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti solari termodinamici in esercizio che percepiscono gli incentivi, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché al fine di effettuare anche la verifica delle apparecchiature di misura.
- 10.2 Ai fini delle verifiche di cui al comma 10.1, il soggetto attuatore può avvalersi, informando l'Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.
- 10.3 L'eventuale esito negativo delle verifiche, ferma restando qualunque azione legale e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna, comporta la restituzione degli incentivi, maggiorati degli interessi legali, percepiti a partire dalla data della precedente verifica con esito positivo o, in mancanza di tale riferimento, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a meno che le irregolarità riscontrate siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest'ultimo al soggetto attuatore e al gestore di rete. L'eventuale esito negativo delle verifiche comporta la decadenza del diritto agli incentivi. Nel caso di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del decreto ministeriale 11 aprile 2008, si applica quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo decreto.
- 10.4 Il soggetto attuatore adotta, informando l'Autorità, le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità agli incentivi secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione.

- 10.5 Il soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, trasmette all'Autorità un piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi del comma 10.1 e un prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi già effettuati.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Modalità di copertura delle risorse per l'erogazione degli incentivi, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2008

- 11.1 Gli incentivi erogati sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 11.2 I costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 10, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, previa comunicazione all'Autorità al fine dell'eventuale verifica da parte della medesima Autorità.
- 11.3 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A₃, il soggetto attuatore comunica all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica:
- a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantità di energia incentivata ai sensi del decreto ministeriale 11 aprile 2008 e il fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, conseguente all'applicazione del medesimo decreto;
 - b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2008 e alle attività previste dal medesimo decreto.
- 11.4 Con cadenza annuale il GSE trasmette all'Autorità:
- a) entro il mese di dicembre, una descrizione delle attività da svolgere per i tre anni successivi in applicazione del presente provvedimento, ivi inclusa la gestione operativa, comprensiva dei preventivi di spesa per lo stesso periodo;
 - b) entro il mese di marzo, una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti.